

Child abuse and neglect in ambiti istituzionali che coinvolgono gruppi di autori e vittime.  
Riflessioni e contributi sui problemi relativi alla valutazione della idoneità a testimoniare

Child abuse and neglect in institutional settings involving groups of perpetrators and victims.  
Reflections and contributions on problems relating to the assessment of eligibility to testify

Ignazio Grattagliano | Andrea Lisi | Ylenia Massaro | Daniela Abbrescia  
Laura Seragusa | Angiola Di Conza | Annalisa Manfrè | Pasqua Loconsole | Roberto Catanesi

OPEN ACCESS

Double blind peer review

**How to cite this article:** Grattagliano I. et alii (2022). Child abuse and neglect in institutional settings involving groups of perpetrators and victims. Reflections and contributions on problems relating to the assessment of eligibility to testify. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XVI, 2, 98-114.  
<https://doi.org/10.7347/RIC-022022-p98>

**Corresponding Author:** Ignazio Grattagliano  
email [ignazio.grattagliano@uniba.it](mailto:ignazio.grattagliano@uniba.it)

**Copyright:** © 2022 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Pensa Multimedia and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. *Rassegna Italiana di Criminologia* is the official journal of Italian Society of Criminology.

**Received:** 01.10.2021

**Accepted:** 18.02.2022

**Published:** 30.06.2022

Pensa MultiMedia  
ISSN 1121-1717 (print)  
ISSN 2240-8053 (on line)  
[doi10.7347/RIC-022022-p98](https://doi.org/10.7347/RIC-022022-p98)

**Abstract**

Expert and clinical experiences, literature, concerning the assessment of the suitability of minors involved in "collective" abuses, or who have simultaneously seen the presence of multiple perpetrators and/or victims, highlights a certain lack of scientific studies, reflections and contributions, specifically oriented on this sample of subjects. The overwhelming majority of technical, methodological and scientific considerations and observations aimed at evaluating the suitability of this particular population to testify, can therefore only be based - again - on studies, experiences and contributions of method and doctrine relating to the theme of the evaluation of suitability to testify of the individual victim. On the contrary, the cases of abuse in which a significant number of minors are involved, often not bound by any kinship and which can be placed in institutional or group contexts. These cases present aspects, contents, profiles, phenomenologies, behaviors of the protagonists (authors, victims, witnesses and their families, institutions and groups in which they are inserted), completely different from cases in which individual subjects are involved, and above all, and it is the at the heart of our work, they require methods of listening, intervention, management and implementation of investigative and expert activities that are very different from the cases involving individual minors, or small groups of minors as victims and witnesses.

**Keywords:** abuse, violence, minors, group, institution, expert investigation methodology.

**Riassunto**

Le esperienze peritali e cliniche e la letteratura inerente la valutazione dell'idoneità a testimoniare di minori coinvolti in abusi "collettivi", ovvero che abbiano visto contemporaneamente la presenza di più autori e/o vittime, evidenziano una certa carenza di studi scientifici, di riflessioni e contributi orientati specificamente su questo campione di soggetti. La stragrande maggioranza delle considerazioni ed osservazioni tecniche, metodologiche e scientifiche volte alla valutazione dell'idoneità a testimoniare di questa peculiare popolazione, non può quindi che fondarsi - ancora - su studi, esperienze e contributi di metodo e dottrina relativi al tema della valutazione dell'idoneità a testimoniare della singola vittima. Al contrario, i casi di abuso in cui risultano coinvolti un numero significativo di minori, spesso non vincolati da alcuna parentela e collocabili in contesti istituzionali o gruppal, assumono una diversa espressività criminologica, medico-legale, clinica, psicologica e psichiatrico forense, ma anche di profilo sistemico e strutturale. Questi casi presentano aspetti, contenuti, profili, fenomenologie, comportamenti dei protagonisti (autori, vittime, testimoni e loro familiari, istituzioni e gruppi in cui sono inseriti), completamente diversi da casi in cui sono coinvolti singoli soggetti e soprattutto, ed è il cuore del nostro lavoro, necessitano di metodologie di ascolto, intervento, di gestione ed implementazione delle attività investigative e peritali, ben diverse dalle casistiche che vedono coinvolti singoli minori, o piccoli gruppi di minori come vittime e/o testimoni.

**Parole chiave:** abuso, violenza, minori, gruppo, istituzione, metodologia di indagine peritale.

Ignazio Grattagliano, Department of Education, Psychology and Communication. University of Bari Aldo Moro | Andrea Lisi, Department of Educational Sciences, Psychology and Communication. University of Bari Aldo Moro | Ylenia Massaro, Department of Education, Psychology and Communication. University of Bari Aldo Moro | Daniela Abbrescia, Department of Education, Psychology and Communication. University of Bari Aldo Moro | Laura Seragusa, Maj. Psc. PhD. Officer in charge Sect. Selection and Competitions - CNSR - Professor of Investigative Psychologist at the LUMSA University of Rome | Angiola Di Conza, Captain of the Psychology Unit - Health Section - Legion of the Carabinieri Campania | Annalisa Manfrè, Psychologist, Psychotherapist, Expert in Criminology and Legal Psychology | Pasqua Loconsole, Department of Educational Sciences, Psychology and Communication. University of Bari Aldo Moro | Roberto Catanesi, Section of Criminology and Forensic Psychopathology University of Bari Aldo Moro

## Child abuse and neglect in ambiti istituzionali che coinvolgono gruppi di autori e vittime. Riflessioni e contributi sui problemi relativi alla valutazione della idoneità a testimoniare

### Introduzione

Il presente contributo scientifico nasce dal confronto sul campo degli autori, operatori che ricoprono svariati ruoli nell'ambito clinico e forense: Ufficiali Psicologi dell'Arma dei Carabinieri, Docenti universitari di discipline forensi e medico legali, Giudici onorari presso Uffici Giudiziari Minorili, Professionisti impegnati in ambito clinico e peritale, oltre che psicoterapeutico.

Nonostante i percorsi diversi, tutti loro si confrontano spesso con il delicato e complesso tema dell'accertamento della idoneità a testimoniare di minori coinvolti in situazioni di child abuse and neglect. Da questo lungo impegno (i primi casi trattati si collocano tra gli anni 1990 e 2000), nascono le riflessioni ed i contributi che vengono esposti nel presente lavoro scientifico, che come si vedrà, si concentra sui casi di abusi su gruppi di minori, o da parte di un gruppo di autori, con particolare riferimento ai contesti istituzionali. È noto che le notizie di reati in cui vittime e testimoni sono minori, soprattutto se di età molto ridotta, sollecitano non solo nella popolazione, ma anche in tutti gli operatori e nei contesti istituzionali ed informali coinvolti (ambito giuridico, assistenziale, clinico, educativo, peritale, relativo alla informazione e comunicazione), aspetti destabilizzanti, intense emozioni, riverberi e risonanze articolate e complesse, e non di rado confusione e sconcerto (Kaufman, & Cicchetti, 1989; Wodarski et al., 1990; Manly, Cicchetti & Barbett, 1994; Amerio e Catanese, 1999; Di Cori e Sabatello, 2000; Shields, Ryan, & Cicchetti, 2001; Greco e Maniglio, 2009; Ceccarelli et al., 2009; Lisi et al., 2012; Lisi et al., 2013). Si aggiunga anche la pressione mediatica e dell'opinione pubblica che, inevitabilmente, si genera quando questa particolare tipologia di reati viene rilevata e assurge agli onori delle cronache.

Con la finalità di orientare la complessa attività di osservazione, descrizione, comprensione e valutazione, sia a fini investigativi che peritali, relativa al child abuse e neglect, a metodo e scienza (Catanese, Martino, 2006; Lisi e Grattagliano, 2008; Fornari, 2018), basando queste attività, non su affermazioni o convinzioni personali, soggettive, ma su inferenze o asserzioni tratte da un metodo scientifico, soltanto in base al quale può parlarsi di conoscenza scientifica che si integra con il Diritto, da diversi anni ormai, sono state varate linee guida, raccomandazioni, protocolli scientifici, supportati da una robusta ed accreditata letteratura di profilo clinico e forense in tema di valutazione ed accertamento della idoneità a testimoniare nell'ambito del child abuse and neglect. L'ascolto del minore, infatti, costituisce una delle modalità più rilevanti di riconoscimento del suo diritto ad essere prota-

gonista dei procedimenti che lo riguardano, sia in ambito civile che penale, nonché elemento necessario per la salvaguardia e la valutazione del suo interesse (Cfr. *Convenzione di New York*, 1989, art.12; *Convenzione di Strasburgo*, 1996, art 3 e 4 - ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77). Nell'art.8 del *Protocollo facoltativo alla convenzione sui diritti del fanciullo riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile* (New York, 6/09/2000) viene rinforzata la necessità di assicurare al minore il diritto inviolabile ad essere ascoltato, in ogni procedimento che lo riguarda e secondo le modalità più adeguate anche in relazione alla sua età, "consentendo che le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni dei bambini vittime siano presentati e presi in considerazione nei processi nei quali sono coinvolti i loro interessi personali, in conformità alle regole procedurali previste dalle leggi nazionali" (Legge n. 46 del 11/03/2002, GU n. 77 del 2 aprile 2002 - Supplemento Ordinario n. 65).

La ben conosciuta Carta Di Noto, uno dei documenti più importanti su tale materia, e al quale la giurisprudenza e gli ordini degli psicologi nazionali fanno riferimento, adesso giunta ad una IV edizione (2017), presenta al suo interno le "linee guida per l'ascolto del minore". Di seguito se ne riportano alcuni passaggi cogenti con il presente lavoro scientifico. All'art. 12 sostiene: "Per soggetti di età inferiore agli anni dodici si ritiene necessario, salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia sempre disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare sui fatti oggetto d'indagine", accogliendo la distinzione tra bambini di età inferiore *versus* superiore ai 12 anni (essendo per questi ultimi assunta la capacità di discernimento). All'articolo 2, inoltre, si afferma che "le dichiarazioni vanno assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche basate sulle indicazioni della letteratura scientifica accreditata, nella consapevolezza che l'audizione del minore potrebbe causare modificazioni e alterazioni del ricordo. Le audizioni effettuate o ripetute ad una considerevole distanza temporale vanno valutate con grande cautela a causa della condizione psicologica mutata rispetto all'epoca dei fatti e dei potenziali fattori di inquinamento del ricordo" (art.2 Carta di Noto, IV ed 2017). Ancora, si legge: "Nei casi di abusi e/o maltrattamenti collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone abbiano abusato e/o maltrattato più minori, occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie anche al fine di evidenziare o escludere una eventuale ipotesi di contagio dichiarativo". La presenza di questo articolo nella Carta di Noto sembra evidenziare come si inizi a mostrare una certa attenzione al tema, senza però indagarlo fino in fondo. L'art.23, infatti,

sembra solo voler dare un *alert* sulla possibilità che nei casi di abuso in forma collettiva ci si possa trovare di fronte ad una forma di “contagio dichiarativo”. Non viene tuttavia indicata alcuna metodologia atta a raccogliere nel modo più oggettivo e *sicuro* la testimonianza, né tantomeno nessuna buona prassi da adottare relativamente alla raccolta degli elementi “per ricostruire la genesi e la modalità di diffusione delle notizie”.

Nata al fine di rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, la Convenzione di Lanzarote viene adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 25.10.2007, ratificata in legge in Italia il 19.09.2012 (Legge n.172 del 1.10.2012, G.U. n.235 del 8.10.2012). In essa, oltre alla previsione di nuove fattispecie di reato (quali per esempio art. 414-bis *Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia*, art. 600-bis *prostituzione minorile*), vengono introdotte nuove procedure per l’audizione del minore da applicarsi sin dalla fase delle indagini preliminari (ovvero durante la fase investigativa).

In particolare la polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero e il difensore, già in fase predibattimentale, quando devono “assumere sommarie informazione da persone minori” (art. 351 c.p.p. comma 1-ter; art 362 c.p.p. comma 1-bis, art. 391 bis c.p.p.), siano essi testi o persone offese, devono avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. La presenza dell’esperto è intesa come una forma di ulteriore tutela nei confronti del minore, poiché come è noto, l’esperto si farà garante dell’adeguatezza del *setting* di ascolto e della sua stessa definizione nonché dell’adozione delle corrette procedure di accoglienza e ascolto del minore. Non vengono indicate, dalla convenzione di Lanzarote, procedure particolari da seguire nel caso di abusi di gruppo.

Difatti, a parte quanto affermato nel citato art. 23 della Carta di Noto, l’unico ulteriore riferimento esplicito alla specificità delle dinamiche dell’abuso collettivo può essere ritrovato nel Protocollo di Venezia (2007), che all’art. 1 fornisce una definizione di questo fenomeno: “gli abusi sessuali collettivi consistono in atti di carattere sessuale rivolti a gruppi di minori che si assumono posti in essere da uno o più soggetti. Per le loro caratteristiche richiedono un preliminare ineludibile intervento conoscitivo del contesto in cui si assume che abbiano avuto origine”; mentre all’art. 2 nel richiamare la necessità di consultare specialisti di comprovata esperienza, si aggiunge che: “considerata la complessità della materia, l’esperto nominato nell’ambito di un procedimento penale deve segnalare l’opportunità al magistrato di svolgere l’incarico in forma collegiale” (Protocollo di Venezia, 2007), probabilmente contemplando anche il maggiore carico emotivo a cui il consulente psicologo o psichiatria o neuropsichiatra infantile è esposto in caso di abusi collettivi su gruppi di minori. Facendo riferimento alla ormai innegabile vulnerabilità del minore alle influenze esterne (art. 5 Protocollo di Venezia, 2007) si esplicita la necessità “proprio perché sono coinvolti più minori, che l’esperto ricostruisca la genesi del primo sospetto e le eventuali reciproche in-

fluenze nelle dichiarazioni, le modalità ed entità di diffusione della notizia dei presunti abusi e le caratteristiche comunicative del contesto” (art. 11 Protocollo di Venezia, 2007).

Al protocollo di Venezia (2007) è allegata anche una “Guida metodologica per l’assessment di minori coinvolti in presunti abusi sessuali collettivi”, che richiama alla necessità di valutare e analizzare i possibili elementi di “contagio” tra i minori e di “contagio” tra gli adulti, nonché la ricerca degli eventuali contesti comuni in cui potrebbe essere stato possibile il contagio.

### Child abuse and neglect in ambiti istituzionali che coinvolgono gruppi di autori e vittime: Breve revisione della letteratura.

#### *Aspetti di contesto e fattori di rischio:*

Per quanto in una corretta valutazione dell’idoneità a testimoniare sia imprescindibile il focus valutativo sulla singola vittima e/o sul singolo autore nei termini dell’accertamento ed approfondimento a livello psicologico e psichiatrico di variabili concernenti la storia di vita individuale ed il funzionamento delle componenti cognitive, affettive, relazionali e sociali (Fornari, 2018), al contempo, nei casi di abusi in contesti comunitari, è possibile cogliere la sussistenza di ulteriori fattori ed elementi che possono (se presenti) incidere in maniera diversa e determinante sull’adozione di una corretta impalcatura metodologica e valutativa. La cronaca degli ultimi anni, ma anche l’esperienza diretta in ambito peritale e professionale degli scriventi autori, porta a riflettere in particolar modo sul fenomeno degli abusi collettivi perpetrati in contesti comunitari ed Istituzionali come ad esempio la scuola. Gallagher (2000) più in generale definisce un abuso all’interno di una organizzazione come un abuso emotivo, fisico o sessuale perpetrato da un adulto su un bambino in un ambiente di lavoro retribuito o volontario. L’ambiente scolastico, per le sue caratteristiche relazionali, può rappresentare tanto un contesto di protezione e supporto al corretto sviluppo psicofisico del minore, quanto un ambiente connotato da fattori di rischio. Basti pensare a come i contributi e gli studi sugli agiti violenti o la commissione di reati di abuso (compiuti anche tra minorenni stessi) in contesti istituzionali, *in primis* la scuola, invitino gli addetti alla programmazione di interventi di prevenzione e contenimento del fenomeno, a prestare la dovuta attenzione all’incidenza di fattori più generali come la sussistenza di comportamenti di allarme che precedono gli agiti violenti e che non vengono tempestivamente riconosciuti o segnalati da insegnanti e pari (Fiedler et al., 2020; Gerard et al., 2016). Inoltre, viene evidenziato il ruolo determinante che riveste la partecipazione al fatto reato ma in qualità di astante o testimone, con tutte le dinamiche psichiche e sociali che caratterizzano tale posizione relazionale (Stueve et al., 2006; Stuart et al., 2004; Storer e Herrenkohl, 2017). Anche il senso stesso di appartenenza all’Istituzione scolastica da parte dei docenti e degli stu-

denti stessi, ovvero il “sentirsi a casa” nella scuola, può rappresentare un fattore di protezione e prevenzione di agiti violenti o facilitare il processo di elaborazione dei vissuti maggiormente traumatici, così come il vivere tale appartenenza con insignificanza ed estraneità, può rappresentare un elemento di rischio per l’insorgenza di agiti violenti e incidere negativamente anche sulla percezione dell’accaduto da parte di tutti i protagonisti oltre che sulle modalità di gestione degli stessi, per esempio in termini di interventi di prevenzione, protezione per le vittime o educazione degli autori (Mooij, 2011a; 2011b).

È stato altresì osservato come il timore di essere invasi in una falsa accusa di abuso possa portare gli insegnanti a limitare il contatto con gli studenti, con conseguenze anche potenzialmente negative per gli studenti stessi e l’ambiente di insegnamento, ad esempio inibendo la possibilità di rappresentare un valido punto di riferimento relazionale ed educativo per quei minori portatori di scarse risorse al di fuori della scuola o, paradossalmente, bloccando la possibilità di favorire da parte dei minori la *disclosure* di abusi reali intra ed extrascolastici. Su questo aspetto, già nel 1999, un interessante contributo statunitense di Anderson e Levine poneva i riflettori sulla complessità delle dinamiche che ruotano intorno ad una segnalazione di abuso su minore all’interno del contesto scolastico. In particolare, il lavoro investigava il grado in cui gli insegnanti si sentissero minacciati dall’essere accusati di maltrattamenti (e/o abusi sessuali) e quali variabili fossero correlate alla percezione della minaccia di accuse; altresì gli autori cercarono di far luce sull’eventuale influenza che tali preoccupazioni avessero sull’ambiente classe in termini di modifica delle interazioni tra gli insegnanti e gli studenti. Sul fronte maggiormente pratico ed operativo, suddetto contributo evidenziava come il ricevere una formazione in materia di abusi sui minori e sulla denuncia di abusi sui minori potesse aumentare il grado di sicurezza degli insegnanti nei loro rapporti con gli studenti e nella loro capacità di evitare problemi. Come conseguenza della loro formazione, gli insegnanti possono imparare cosa fare e cosa non fare. L’effetto della formazione sugli insegnanti può essere positivo, nel senso che gli insegnanti possono sviluppare rapporti più stretti con i propri studenti al fine di soddisfare l’obbligo di segnalazione dei sospetti di abuso. D’altra parte, la conoscenza e la formazione possono creare un clima in cui gli insegnanti hanno maggiore paura di relazionarsi troppo da vicino con i bambini. Inavvertitamente, l’enfasi sulla segnalazione di abusi sui minori può aumentare la percezione che gli insegnanti hanno del rischio di essere segnalati come abusanti. La percezione del rischio può a sua volta portare gli insegnanti a prendere le distanze dagli studenti. Dinanzi ad una ipotesi di accusa di abuso, la mancanza di supporto percepito da parte degli altri colleghi o dei referenti e superiori scolastici, è stata descritta come una variabile di contesto correlata ad una maggiore percezione del rischio. Sempre dal contributo di Anderson e Levine (1999), emerse che dei 515 questionari compilati da un campione rappresentativo della popolazione di insegnanti dello Stato

di New York in termini di genere, età e distribuzione razziale/etnica, una grande percentuale degli intervistati (56%) fosse consapevole delle false accuse fatte contro un insegnante nel loro distretto scolastico. Circa un terzo (36,5%) espresse preoccupazione che una accusa di abuso su minori potesse essere fatta contro di loro. Il 42% sconsigliò ad un nuovo insegnante di essere solo in una stanza con uno studente. Il 62% ne sconsigliò il contatto fisico casuale ed il 70% sconsigliò di abbracciare o mettere un braccio attorno a uno studente. Il contatto fisico era sconsigliato maggiormente per gli insegnati uomini più che per le donne, specialmente per le classi di grado superiore e per studenti di genere femminile (Anderson, Levine, 1999).

In relazione alle caratteristiche concernenti le vittime, uno studio israeliano (Rami, Zeira, Astor, 2002) orientato su varie forme di violenza e abuso all’interno delle scuole, ha evidenziato come i gruppi di minori più vulnerabili per tutti i tipi di maltrattamento fossero rappresentati dall’essere prevalentemente maschi, bambini delle scuole medie, bambini delle scuole arabe e bambini in scuole con un’alta concentrazione di studenti provenienti da basso reddito e basso livello di istruzione delle loro famiglie, mettendo pertanto in luce la sussistenza di convinzioni religiose e culturali, l’età, l’appartenenza ad alcune etnie, lo status socio economico dei genitori, tra i fattori di rischio vittimizzazione che correlano con una più alta incidenza di abuso emotivo e psicologico da parte del personale scolastico.

La scuola è un contesto nel quale la disparità di ruolo ed il rapporto di fiducia che si crea tra la figura dell’insegnante e dell’allievo riveste un ruolo centrale. Da una panoramica internazionale con focus sugli autori di reati e abusi di natura sessuale all’interno delle scuole, alcuni autori riportano dalla loro ricerca bibliografica il dato interessante dell’alta rappresentanza di donne abusanti all’interno del campione di segnalazioni (Christensen e Darling, 2018; Christensen, 2020; Darling, 2018; Darling e Antonopoulos, 2013; Ratliff e Watson, 2014). Gli autori evidenziano, altresì, come gli studi sugli abusi negli asili nido o nelle strutture di assistenza diurna mostrino una prevalenza di donne abusanti di bambini in età prepuberale, per quanto sia evidenziato che il genere femminile sia spesso sovrarappresentato tra i dipendenti in queste organizzazioni (Moulden, Firestone, Wexler, 2007). Il contributo di Christensen e Darling (2018; 2020) sottolinea come l’abuso commesso su più soggetti dalle insegnanti all’interno di una Istituzione come la scuola, risulti talvolta più dannoso per la salute mentale delle presunte vittime rispetto a quello commesso all’interno di un singolo episodio con singola relazione tra autore e vittima, in ragione del fatto che, secondo gli autori, un siffatto abuso coinvolga più livelli, da quello emozionale a quello sociale etc. e venga anche connotato dal “tradimento” del rapporto di fiducia che invero caratterizza la relazione tra alunni e insegnati o educatrici donne. Colpisce il dato per il quale le presunte autrici di reato (soprattutto le insegnanti più anziane) non riportassero,

apparentemente, precedenti di accuse di abuso a loro carico.

Di contro, studi come quello condotto da Nhundu e Shumba (2001) su scuole primarie rurali dello Zimbabwe riporta dati relativi ad abusi sessuali intrascolastici perpetrati unicamente da insegnanti di genere maschile. Non viene fatta luce sui motivi di tale prevalenza di genere, se ad esempio influiscano fattori sociali o culturali. Quello che però si desume, a differenza di altri studi internazionali, è che dei 110 casi documentati di abusi sessuali su alunni in un arco temporale di otto anni, 78 (il 72%) sono stati segnalati alla Commissione del servizio pubblico attraverso il Ministero dell'Istruzione e 32 (il 28%) sono stati invece denunciati direttamente alla polizia. Il contributo mette in luce altresì la sussistenza di una serie di fattori relativi alla possibile inibizione della *disclosure* da parte delle vittime o segnalazione del reato, evidenziando come sulla rilevazione e quindi anche sulle indagini di abuso, possano incidere variabili e fattori sociali, economici e/o culturali come quelli che vedono molte delle vittime provenire da contesti rurali a bassa scolarizzazione ed i cui genitori, che dovrebbero segnalare l'abuso agli Organi competenti, non conoscono o ignorano le procedure legali e/o accettano risarcimenti extragiudiziali a causa della povertà.

Questi interessanti dati possono portare all'emersione di molteplici interrogativi sulle differenze di genere in siffatti reati all'interno di contesti educativi. In merito a dati così apparentemente contrapposti, ad esempio, sembra piuttosto spontaneo domandarsi se la preponderanza di abusanti donne sia dovuta effettivamente ad una maggiore rappresentanza del genere femminile in questo tipo di contesto professionale o se la prevalenza di abusanti uomini celi al contempo una tendenza spontanea alla "cecità di genere" che vede una sorta di dissonanza cognitiva per la quale risulti più difficile attribuire a delle donne a cui venga affidata la cura e l'educazione dei minori, la capacità di commettere comportamenti dal forte impatto emotivo e che quindi vengono sottostimati. Altresì, possiamo domandarci se, nel caso di abusi perpetrati da donne possa incidere una tendenza al non prestare attenzione a questo fenomeno in ragione di una maggiore capacità delle autrici di dissimularlo. Siamo influenzati da una resistenza psicologica e sociale pregiudizievole nei confronti della rilevazione del fenomeno che porta a disconoscerlo, o riconoscerlo in ritardo? Tutti interrogativi ai quali il presente elaborato non cerca di fornire delle risposte, ma che sottolineano ancor di più la complessità del contesto (anche culturale e sociale) nel quale sono chiamate ad orientarsi le diverse figure professionali incaricate dell'accertamento. In relazione a interrogativi come questi, sempre il già citato contributo di Christensen e Darling (2018, 2020) dal canto proprio, offre un utile elemento di riflessione quando mette in luce l'importanza e l'incidenza dei fattori situazionali e dei fattori di stress esterni (personali o sociali) in questi casi, piuttosto che generali predisposizioni di genere degli autori alla perpetrazione di siffatti abusi. Da questo punto di vista viene posto il focus su come la

costruzione e mantenimento di confini professionali chiari, il monitoraggio e la supervisione professionale durante tutta la carriera, nonché la fornitura di adeguati sistemi di supporto per coloro che sperimentano difficoltà personali o professionali, siano elementi circostanziali e situazionali piuttosto importanti, a cui la scuola dovrebbe prestare la dovuta attenzione e cura soprattutto in chiave preventiva.

Il limite trasversale evidenziato dagli studi internazionali citati sino ad ora riguarda principalmente la modalità di acquisizione dei dati, ricavati sovente da interviste anonime a studenti o questionari compilati online, basati spessissimo su resoconti soggettivi, generali, retrospettivi e influenzati da aspetti emotivi, cognitivi e relazionali non controllati. Un *bias* purtroppo frequente negli studi e rilevazioni sul tema vede il fatto di concentrarsi su segnalazioni, dichiarazioni e non denunce formalizzate o per le quali vi siano riscontri oggettivi prodotti dall'apertura di un procedimento giudiziario.

La breve revisione della letteratura sul tema degli abusi consumati ai danni di gruppi di minori o perpetrati da gruppi di autori mostra ampie lacune non solo in termini di numero di studi disponibili ma anche rispetto alla fruibilità di conclusioni che possano orientare in maniera puntuale e specifica l'attività di tutti quegli operatori chiamati a contribuire in questi casi a diverso titolo nell'iter di valutazione dell'idoneità a testimoniare. Sono limitati i riscontri a livello di letteratura scientifica specialistica, che partano, nelle loro riflessioni, da considerazioni che coinvolgono autori e vittime dello stesso reato. Spesso si limitano a considerazioni rispetto alla sussistenza e distribuzione di fattori contestuali o generali di rischio, di sicuro utili come spunti di riflessione, ma che come contributo in termini di ricadute applicative nel contesto dell'accertamento dell'idoneità delle vittime, appare scarso. La spendibilità maggiore, infatti, risulta prevalentemente in termini di prevenzione del reato in contesti istituzionali o programmi di educazione e sensibilizzazione alla violenza rivolti alle potenziali vittime o spettatori, ma comunque partendo sempre non da reati commessi da autori multipli o che abbiano coinvolto contemporaneamente più minori, ma da episodi in cui i protagonisti (autori e vittime, sono singoli).

### Aspetti metodologici: suggestionabilità, condizionamento e contagio in contesti gruppalì ed istituzionali

Scendendo più nello specifico dell'approccio metodologico alla valutazione dell'idoneità a testimoniare, tra gli elementi che possono alterare il risultato dell'audizione di un minore, il fattore suggestionabilità figura sicuramente tra i primi posti.

Negli anni in cui lo psicologo statunitense Stern, uno dei massimi esperti di sviluppo infantile, conduceva gli esperimenti in laboratorio, in Belgio Varendonck (1911), occupandosi di un importante processo per stupro ed omicidio di una bambina (il caso di Cecile), condusse una

serie di studi sul tema della suggestionabilità. In uno di questi, chiedeva ai bambini di descrivere la persona che si era loro avvicinata nel cortile della propria scuola. Benché nessuno si fosse realmente avvicinato ai bambini, la maggior parte di loro si lasciò suggestionare raccontando di aver visto la persona descrivendo i suoi abiti, e 17 su 22 soggetti ne fornirono addirittura un nome. L'autore, tra i primi ad avviare una serie di esperimenti con bambini tra i 7 e i 12 anni, giunse alle conclusioni che questi ultimi non sono affidabili quando si chiede loro qualcosa sui dettagli di una scena a cui hanno assistito, che sono facilmente soggetti alla loro fervida immaginazione, che se una persona esercita su di loro una qualche autorità, agevolmente può trasmettere loro le proprie convinzioni, che basta una domanda mal posta, sia volontariamente che involontariamente, per ottenere risultati "incredibili". La letteratura specializzata nel campo dell'abuso infantile riporta casi in cui il contagio di idee relative a presunti abusi si diffonde rapidamente tra minori, genitori, operatori, (Mazzoni, 2003; Billings et al., 2007; Fornari, 2018), soprattutto se coinvolti e collocati in dimensioni gruppali ed istituzionali.

In merito al grande tema della suggestionabilità già da molti anni autori come De Cataldo Neuburger, (2001; 2005) propongono una distinzione tra gli aspetti di:

- *Suggestione*, che va intesa come la presenza di uno stimolo capace di indurre o elicitare una reazione, es. un processo di comunicazione che induce un soggetto ad accettare, in assenza di validi elementi di convincimento, quanto gli viene suggerito.
- *Suggestionabilità*, che fa riferimento, invece, alla tendenza del soggetto a rispondere in un dato modo alla suggestione. Pertanto, mentre la suggestione riguarda le caratteristiche di uno stimolo, la suggestionabilità richiama le caratteristiche della persona che risponde allo stimolo suggestivo. Oggi si tende a considerare la suggestionabilità come un fenomeno *contesto-dipendente*, ovvero influenzato non da soli fattori emotivi e cognitivi (relativi allo specifico funzionamento delle capacità mnestiche), ma anche sociali e comunicazionali.

In generale sembra, infatti, che tra le variabili che rendono il testimone più suscettibile alla suggestione vi sia anche la pressione esercitata dal contesto processuale, specie se egli è al tempo stesso vittima del reato e consapevole che la sua deposizione è cruciale per l'esito del procedimento giudiziario.

- *Autosuggestione*, che a sua volta implica la possibilità da parte del soggetto di generare proprie suggestioni alle quali poi cedere.
- *"Interrogative suggestibility"*, inteso come un particolare tipo di suggestionabilità che riguarda gli effetti della domanda sul richiamo di memorie e sulla testimonianza. Questo tipo di suggestionabilità sarebbe connotata da una forte componente di incertezza, che è correlata con le capacità cognitive della persona e con il fatto di riguardare in genere situazioni molto stres-

santi con importanti conseguenze per il testimone, vittima o sospetto che sia. L'incertezza fa riferimento al fatto che l'esaminato non è del tutto sicuro di quello che ricorda o che gli si chiede di ricordare, come avviene quando il ricordo dell'evento è incompleto o inesistente. Questa forma di suggestionabilità si struttura attraverso cinque componenti correlate:

- 1) un contesto interattivo, ristretto a chi interroga e a chi viene interrogato, chiuso ad altri interventi;
  - 2) una procedura di interrogazione, finalizzata all'ottenimento di informazioni fattuali riferite, in genere, ad eventi ed esperienze del passato. Questo significa che i processi mnestici dell'interrogato assumono grande importanza;
  - 3) uno stimolo suggestivo, che è tale per il fatto di contenere certe premesse e aspettative;
  - 4) l'accettazione dello stimolo, che non significa necessariamente incorporamento dell'informazione suggestiva in memoria, ma che il contenuto suggestivo viene percepito dal soggetto come plausibile e credibile;
  - 5) una risposta comportamentale dalla quale capire se il soggetto ha o meno accolto il suggerimento.
- *Suggestione per causalità circolare*, riferita ad un coinvolgimento sia dell'interrogato che dell'interrogatore. Può capitare, infatti, che sia il minore stesso ad innescare il meccanismo per poi soccombere alle aspettative dell'interrogante: il bambino "suggerisce" all'adulto (con elementi verbali, extraverbali o non-verbali) la domanda che dovrà fargli e l'adulto a sua volta, "suggerisce" al bambino la risposta che si aspetta di ricevere. In questa causalità circolare è talvolta difficilissimo individuare da chi parta il processo. Spesso è solo possibile verificare la presenza di questa dinamica circolare e come essa agisca da rinforzo reciproco: il bambino e l'adulto confermano le reciproche aspettative che presto rischiano di diventare convinzioni.

Infine, altra forma subdola che può assumere la suggestionabilità è la *compiacenza*, ovvero la tendenza a dire ciò che si ritiene l'altro voglia sentire. Si tratta di una situazione ben diversa dal mentire intenzionalmente, dal momento che non è presente in questo caso alcun desiderio di danneggiare l'altro, nessun antagonismo, nessun desiderio di dire cose false e di ingannare. Al contrario, se si vuole, la si può inquadrare come una forma di collaborazione estrema: una persona che vuole compiacere dice ciò che pensa che l'altro voglia sentire e capta tutti i piccoli segnali inviati con l'intento di far capire che cosa ci si aspetta dalla risposta. Il rischio in questi casi è che una volta indotto il comportamento di compiacenza, si può arrivare ad una vera e propria modifica del resoconto testimoniale. Più la narrazione è ripetuta, più stabile diventa il ricordo *indotto*. Più lunga l'attività investigativa, più suggestive le tecniche usate, maggiore è la possibilità che il bambino descriva eventi mai accaduti ed elabori dei veri e propri falsi ricordi o consolidi così ricordi non autentici

(Mazzoni, 2003; De Cataldo Neuburger, 2005). La conseguenza è che questi ricordi diventano reali nel senso che il bambino (o il testimone in generale) li accetta come valide rievocazioni di eventi veri accaduti in passato. Il fatto stesso di rievocarli produce immagini mentali dell'evento che il soggetto ha poi difficoltà a discriminare dalle esperienze realmente vissute (Bascaut, 1980; De Cataldo Neuburger, 2005; Grattagliano et al., 2014). Gli studi psicologici sul tema hanno evidenziato interessanti correlazioni tra suggestione e fattori come l'età (Redlich & Godman, 2003) o l'intelligenza. Ad esempio, è stato osservato che più i minori sono intelligenti (più è elevato il Q.I. o le competenze emotive) meno sono suggestionabili (Foti, 2003), che la suggestionabilità è influenzata dalla capacità di fronteggiare le situazioni di incertezza, di aspettativa e di pressione associate con l'esperienza testimoniale (Mazzoni, 1995a; 1995b), che i soggetti con una scarsa memoria sono facilmente suggestionabili (Sutherland et al., 2003); che la suggestione è positivamente correlata con l'ansia e che l'ansia da stress situazionale è più incisiva dell'ansia come tratto, cioè riferita ad una stabile tendenza individuale (Fivush et al., 2003). Questo dato è di particolare interesse poiché la situazione processuale e l'assunzione del ruolo di testimone sono di per sé fortemente ansiogene. Inoltre, una correlazione positiva è stata osservata tra suggestionabilità e acquiescenza (ovvero quella forma di accondiscendenza nel rispondere positivamente ad ogni domanda, a prescindere dal suo contenuto), paura del giudizio negativo, alta aspettativa di accuratezza, desiderabilità sociale (Gulotta et al., 1996), viceversa correlazioni negative si ritrovano tra suggestionabilità e assertività, intelligenza, autostima, capacità mnestiche, competenze queste come si sa, carenti nelle prime fasi dello sviluppo del minore (De Cataldo Neuburger, 2001; Gulotta, 1990; Gulotta, 2000; Gudijonsson, 1984; Gudijonsson, 1992).

Altro aspetto a cui dover prestare le opportune attenzioni è la possibile sussistenza di "dichiarazioni a reticolo" (Fornari, 2018, pag.822), ovvero quelle dichiarazioni che, articolandosi nei casi in cui ci siano diverse presunte vittime e diversi presunti autori, possono anche partire da una denuncia fondata ma che poi si perdono in una rete di contagi reciproci, originati soprattutto da ripetute interviste. Sono casi in cui ciascun minore denuncia una parte dei presunti abusi e abusanti e queste denunce si sovrappongono parzialmente e le dichiarazioni tendono a crescere poi in numero e gravità con il passare del tempo, coinvolgendo, sempre più persone, fino a giungere a limiti quasi fantastici (come il riportare la sussistenza di omicidi di massa, cannibalismo, riti satanici, abusi rituali ecc.). In queste dichiarazioni i minori e gli abusanti provengono da uno stesso contesto (es. stessa scuola o stesso centro diurno) e le vittime o presunte tali sono intervistate più volte e con modalità spesso scorrette, arrivando talvolta ad un pesante coinvolgimento dei mass media (Fornari, 2018, pag. 822).

Esistono, come risaputo, alcune condizioni (relative all'adulto ma ancora più incisive nel caso di minori), che

rendono l'individuo più esposto alla suggestionabilità (Zaragoza, 1995; Zaragoza et al., 1997):

- il testimone, se incerto e insicuro dei propri ricordi, invece di rispondere "non so" o "non ricordo", tende a farsi guidare dall'interrogante;
- il testimone è sensibile al prestigio, autorevolezza od autorità di chi lo interroga;
- il testimone, fidandosi di chi gli pone le domande, accetta i presupposti delle stesse;
- il testimone ritiene di dover soddisfare le aspettative di chi lo esamina (per buona educazione, timore, ecc.);
- il testimone cede alla pressione che il contesto processuale esercita su di lui, lasciandosi suggestionare da domande inducenti;
- il testimone non desidera essere valutato negativamente;
- il testimone è la vittima del reato e sa che la sua testimonianza può essere decisiva per gli esiti del processo.

Facendo sempre capo alla letteratura sull'argomento ma scendendo più nello specifico del lavoro su casi in cui l'abuso o il maltrattamento ha luogo a livello gruppale e/o istituzionale, è possibile rilevare una vera e propria tendenza al contagio di idee relative ai presunti abusi e a come queste si diffondano rapidamente tra i minori, i genitori e gli operatori (Mazzoni, 2003; Billings et al., 2007). In relazione a tale dinamica il Prof. Fornari (2008) descrive meglio e più dettagliatamente il fenomeno della "colonizzazione": *"Si parte dalla convinzione che se un bambino racconta un episodio traumatico, il racconto deve essere vero. Questa premessa, nella misura in cui non è oggetto di falsificazione, è del tutto gratuita e pertanto inaffidabile come punto di partenza per una denuncia ed una successiva indagine giudiziaria [...] Gli adulti che si trovano ad interagire con il primo bambino che ha narrato gli episodi di abuso, lo interrogano in maniera pressante, prima dell'intervento di intervistatori professionali e competenti. Forti di questo loro convincimento e in assoluta buona fede, turbati emotivamente e ansiosi di proteggere e tutelare il figlio, credono al suo racconto e alla veridicità dei nomi, dei luoghi, e delle circostanze e inducono ulteriori "informazioni" che il bambino inizialmente non ha dato. Si mettono quindi a cercare conferme in altri adulti e bambini, sempre con alta emotività direttamente espressa [...] ai primi convincimenti se ne aggiungono altri, non importa se veritieri o falsi, ormai il meccanismo verificazionista si è messo in moto, non solo nell'alimentare i convincimenti degli adulti, ma soprattutto nel dirigere e improntare tutte le successive domande fatte al o ai figli [...] ai bambini in altre parole si "insegna" in un certo modo a condividere i timori-convincimenti degli adulti che si rinforzano tra di loro, con i bambini e attraverso i bambini. Questo effetto a rete porta alla costruzione di un ricco bagaglio di ricordi in cui è impossibile distinguere quanto di genuino e quanto di giustapposto vi sia [...] tutti parlano tra loro, bambini e adulti, dando così corpo ad una grande ed elaborata memoria collettiva che, nonostante il suo contenuto bizzarro, è considerata credibile perché conferma*

*le convinzioni, i pregiudizi e gli stereotipi degli operatori coinvolti nel caso*” (Fornari, 2008).

Gulotta e Cutica (2009), riferendosi agli effetti distortivi e di influenzamento nei confronti di minori che devono rendere una testimonianza, descrivono i “*fattoidi*”, ovvero un avvenimento che non è un fatto ma ne ha l'apparenza, “*in quanto ritagliato da un flusso di esperienze continue; se connessi e interpretati in un altro modo, gli stessi fatti potrebbero assumere valenze diverse*”. Aggiungono, inoltre che “*spesso, infine, i bambini tendono con un processo di conferma comportamentale a compiacere i grandi e ad adeguarsi alle loro aspettative. In tal modo si verifica una costruzione sociale mediante la quale si parte da premesse infondate, le si interpretano ambiguamente e si proiettano sui bambini queste ambiguità piene di aspettative e questi altri le confermano*”.

Pertanto il contesto gruppale, familiare ed istituzionale, se sottoposto a condizioni stressanti o traumatiche può anche ostacolare corretti processi cognitivi o anche innescare una forma di “contagio mentale” con ipotesi di suggestionabilità, coinvolgimento eccessivo e condizionamenti per chi è coinvolto. Ciò si verifica poiché le famiglie, i contesti gruppali e sociali di appartenenza sono definiti come organizzazioni umane *capaci di creare, nella stabilità della relazione di accudimento, le strutture mentali che permettono* ai singoli componenti, negli anni di crescita, di evoluzione di categorizzare gli accadimenti, di trasformarli in eventi mentali, di stabilire fra gli eventi relazioni significative. Da questo punto di vista, le famiglie e i gruppi di appartenenza sono un campo psichico delimitato da elementi sociologici, psicologici, culturali, quali i costumi, i valori, le relazioni fra le generazioni in grado di dare significato agli elementi della vita, sono una matrice fondativa dei processi relazionali in cui vengono elaborati e codificati i codici, che rappresentano il pensiero cioè il modo personale di leggere e di dare senso agli eventi della vita (Bion, 1961; 1992; Correale, 1991).

## La nostra casistica: esperienze e riflessioni

In premessa, siamo consapevoli che quelli che presentiamo sono dati preliminari che non consentono generalizzazioni di ampio profilo ed occorre molta cautela e prudenza relativamente agli aspetti maggiormente valutativi. Tuttavia ci consentono una serie significativa di inferenze e considerazioni sul tema oggetto del nostro contributo scientifico.

Quello che a noi preme, è attirare l'attenzione su alcuni aspetti molto importanti in merito alla metodologia ed alle procedure che occorrerebbe tener ben presenti quando si opera, si effettuano attività investigative e peritali in contesti, scene del crimine, dinamiche di profilo criminologico e psicologico-psichiatrico forense, così differenti e complesse.

Sulla base della casistica rilevata nel nostro gruppo di lavoro, per quel che concerne la valutazione dell' idoneità a testimoniare di gruppi di minori vittime/testimoni di

abusi, e per quel che concerne la valutazione dell' idoneità a testimoniare su singoli minori, possiamo affermare che i “casi peritali e giudiziari, in tema di valutazione della idoneità a testimoniare di minori” così differenti per storia, contesti, numero di soggetti (autori, vittime), genesi, forma espressiva, tipologia e qualità dei reati segnalati, risultano affrontati e trattati a livello metodologico, in maniera praticamente sovrapponibile, generando una serie articolata di problemi al perito/consulente, ma anche alla magistratura, agli avvocati, alla polizia giudiziaria ed a tutti gli attori professionali coinvolti nella gestione e anche nelle “decisioni, cliniche e di rilievo giuridico che riguardano i casi stessi”.

Proviamo a sintetizzare di seguito alcuni di questi aspetti:

- I termini concessi ai periti/consulenti, sono più o meno gli stessi (tra 60 e 90 giorni), sia che la valutazione riguardi soggetti singoli che quando sono interessati più minori, più famiglie e coinvolte in eventi giudiziari che riguardano sistemi, strutture, gruppi ed istituzioni.
- Allo stesso modo il numero di periti rimane inalterato, per la maggior parte dei casi 1 o 2, indipendentemente dal numero di soggetti da valutare. Eccezioni in tal senso derivano dalla esplicita richiesta del perito nominato di ampliare il collegio peritale alla luce dell' elevato numero dei soggetti da esaminare.
- Sempre in relazione agli aspetti “più quantitativi” del lavoro peritale ed investigativo, nel caso di un numero elevato di ipotetiche vittime (si pensi a consulenze con otto minori coinvolti), gli “esperti” nominati dal Giudice, sono chiamati ad esaminare, oltre i minori, genitori, operatori scolastici coinvolti nel caso, parenti, i pediatri di base, altri attori sociali che abitano l' agenda esistenziale del minore (dagli operatori sportivi, a quelli che si occupano del tempo ludico-ricreativo ed alla formazione ed educazione, alle baby sitter). In breve si perviene a decine e decine di soggetti da ascoltare, da esaminare, una mole enorme di materiale documentale da studiare, esaminare, catalogare. Un carico enorme ed improponibile di lavoro per un solo perito/consulente, con l' elevato rischio di errori, di stress, di trascurare e/o non considerare elementi, dati, verbalizzazioni importanti, che invece potrebbero essere molto ben considerate e valorizzate all' interno di un team di lavoro interdisciplinare (come suggerito dalle Linee guida SINPIA, 2007).
- I contesti all' interno dei quali vengono segnalati i presunti reati sono molto differenti: nel caso di ipotesi di abusi che coinvolgono gruppi di minori è più frequente incorrere in contesti allargati ed istituzionali (il cortile condominiale, la scuola, altri ambiti formativi), mentre nel caso di singole vittime è più frequente che il presunto reato sia segnalato in ambito e contesto familiare o intrafamiliare. Tuttavia questo non modifica le modalità di svolgimento della consulenza/perizia che appaiono simili. Nella fattispecie si evidenzia la neces-



sità di indagini ad ampio raggio nel momento in cui il presunto abuso si svolge in contesti allargati e/o istituzionali, prevedendo il coinvolgimento di un numero sicuramente più elevato di soggetti e maggiore rischio di contaminazioni dichiarative.

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta una tabella che sintetizza gli elementi formali fondamentali relativi ad alcuni tra i casi presenti nella casistica del nostro gruppo di lavoro.

Consulenze su gruppi di minori	Ufficio	Periodo della notizia di reato	Periodo della consulenza	N° indagati	N° Vittime minori	N° testimoni minori	Età della/e vittima/e	N° Periti	Termine concesso	Ausiliari	Tipo di reato	Contesto
1	GIP	26/09/2017	15/11/2017-19/02/2018	1	2	4	6-8 anni	1	90 giorni	1	Abuso sessuale	Cortile di casa
2	GIP	26/02/2016	17/05/2016-17.07.2016	2	4	4	3-4 anni	1	60 giorni	2	Maltrattamenti	Scuola
3	GIP	7/12/2017	31.01.2019-31.04.2019	4	8	8	3-4 anni	3	90 giorni	0	Maltrattamenti	Scuola
4	PM	18/11/2020	3/12/2020-13/03/2021	1	4	4	3-4 anni	1	70 giorni	0	Maltrattamenti	Scuola
Consulenze su singoli minori												
1	GIP	27/11/2018	28/09/2020-28/12/2020	1	1	1	16 anni	1	90 giorni	2	Abuso sessuale	Intrafamiliare
2	PM	07/04/2020	24/09/2020-24/12/2021	1	1	1	18 anni	2	90 giorni	1	Abuso sessuale	Intrafamiliare
3	PM	18/04/2020	29/05/2020- 09/08/2020	1	1	1	3 anni	1	70 giorni	1	Abuso sessuale	Intrafamiliare
4	GIP	03/02/2018	06/11/2018- 06/01/2020	2	1	1	15 anni	1	60 giorni	1	Abuso sessuale	Intrafamiliare

### Considerazioni emerse dallo studio della nostra casistica

La presenza contestuale di un numero elevato di presunte vittime/testimoni (di minore età, e spesso, come nei casi da noi indicati, molto piccole), di loro parenti (genitori, fratelli, sorelle, altri membri della famiglia), con una serie di altri soggetti ed attori, rilevanti per le indagini peritali e giudiziarie, innalza enormemente il rischio di suggestioni, condizionamenti, influenzamenti, rischiando che il setting peritale e investigativo, sia in un certo senso “sporco ed inquinato”, dal dato che tutte queste persone (minori ed adulti, tra di loro), si condizionino e si influenzino a vicenda, incontrandosi, comunicando, vanificando la tenuta e l’attendibilità, la credibilità delle testimonianze rese. In sintesi, è nostra opinione che quando si verificano situazioni in cui sono coinvolti, come presunte e potenziali vittime e testimoni ed anche indagati, gruppi con numeri consistenti di persone, è necessaria la presenza di un team di esperti, che si distribuisca il lavoro con grande precisione ed esattezza, e soprattutto possieda cognizioni ed esperienze in tema di gestione e conduzioni di gruppi di persone, o di analisi, valutazioni, diagnosi di tipo istituzionale e non solo relative al singolo soggetto (Bion, 1961; Anzieu, 1976; Correale, 1991; Kaneklin e Manoukian, 1992; Grattagliano et al., 2015; Grattagliano et al., 2018). Tutto ciò per ridurre al minimo i rischi di contaminazioni, condizionamenti, influenzamenti propri di gruppi ed istituzioni. Quelle sino ad ora descritte sono solo alcune delle “questioni aperte”, dei problemi in tensione che impongono, a nostro avviso, di riconsiderare con attenzione le metodiche peritali ed investigative da adottare quando si procede a valutazioni sulla idoneità a testimoniare, in scene del crimine caratterizzate da contesti gruppalmente ed istituzionali e, lo si ripete per l’ennesima volta, che coinvolgono numeri importanti di soggetti, tra autori e vittime. Infatti nella realtà e nell’esperienza da noi accumulata, in ambiti diversi, da quello peritale, a quello

investigativo, nel corso degli anni, numerosi e differenti appaiono invece gli elementi da dover considerare e trattare in maniera adeguata quando la consulenza riguarda un gruppo di minori e/o di indagati. Sicuramente centrali, lo ribadiamo, appaiono gli elementi riguardanti i condizionamenti e i fattori di suggestionabilità ed influenzamento emergenti dal contesto. A tale proposito occorre osservare che in questo tipo di indagini, sembra esserci, da parte della Magistratura, limitatamente alla nostra esperienza, maggiore “urgenza” dal punto di vista delle tempistiche, che limita il periodo di tempo che intercorre tra la notizia di reato e l’incidente probatorio o ascolto protetto dei minori. Se tale dato è sicuramente incoraggiante, non appare tuttavia sufficiente a limitare i potenziali “danni” generati dal reciproco condizionamento dei soggetti coinvolti. Occorre sottolineare come in una situazione in cui più minori sono testimoni/vittime di abuso da parte di più adulti, ad esempio all’interno di un contesto istituzionale come quello della scuola, appare ovvio come il numero dei soggetti non direttamente coinvolti ma che in qualche modo agiscono un ruolo (genitori dei minori ascoltati, minori non ascoltati, genitori dei minori non ascoltati, maestre indagate e maestre non indagate, personale scolastico, familiari dei minori coinvolti), così come il numero delle comunicazioni e interazioni tra i vari soggetti, aumentano in maniera esponenziale e progressivamente, all’aumentare del tempo. A fronte di ciò, decisamente limitato risultano i termini concessi al perito per lo svolgimento delle sue indagini, spesso peraltro vincolato all’ascolto di un numero limitato di soggetti. Vale la pena infatti chiarire che spesso al perito viene negata l’autorizzazione ad ascoltare altri soggetti all’infuori dei minori testimoni/vittime ed i loro genitori. In particolare, spesso (nella nostra esperienza sempre) viene negata al perito la possibilità di svolgere indagini all’interno delle istituzioni coinvolte e la possibilità di ascoltare i presunti autori, così come la possibilità di svolgere indagini approfondite sull’ambiente socio-culturale di provenienza dei minori. A tutto ciò si aggiunge

l'importante apporto, sempre in tema di condizionamento ed influenzamento proveniente dai mass media che, nei casi di presunti maltrattamenti a minori in ambito scolastico, risultano spesso in prima linea nel trasmettere notizie, immagini, informazioni, che possono facilmente raggiungere i minori prima o durante lo svolgimento dell'incidente probatorio e delle indagini giudiziarie e peritali. Nella nostra personale esperienza abbiamo avuto modo di constatare ad esempio come molti minori abbiano appreso dell'arresto delle proprie maestre direttamente dalla televisione, riconoscendo nei filmati trasmessi in tv il proprio ambiente scolastico ed i propri compagni, sebbene con i volti oscurati. Appare superfluo sottolineare l'impatto che una comunicazione di questo tipo possa avere sulla capacità di un bambino di tre/quattro anni di testimoniare. Per tutti questi motivi risulta una necessità ineludibile da parte del perito svolgere un'analisi puntuale e approfondita di come nasce e si sviluppa la notizia di reato, attingendo informazioni da tutte le fonti possibili, in primis la Magistratura che conferisce l'incarico e successivamente famiglie, istituzioni, forze dell'ordine, media, necessitando tempi di indagine più lunghi e probabilmente un collegio peritale che possa svolgere in parallelo ed in modo interdisciplinare compiti differenti. Allo stesso modo diventa fondamentale limitare o annullare le possibilità di comunicazione tra le vittime/testimoni, dopo l'inizio delle indagini, e porre attenzione specifica sui contatti e le comunicazioni tra le vittime/testimoni e tra le loro famiglie fino al momento delle indagini. Di frequente è avvenuto nelle indagini da noi svolte, di trovarci ad assistere alla convocazione dei minori il giorno dell'incidente probatorio in maniera contemporanea, senza che fossero messe in atto modalità di isolamento dei vari soggetti da ascoltare, trovandoci con minori testimoni e genitori che si confrontavano e interloquivano poco prima della testimonianza. In sintesi, vogliamo confermare la coerenza e l'importanza di determinate raccomandazioni metodologiche (Fornari, 2018, Grattagliano, 2019; Catanesi e Martino, 2006), nell'attività peritale in genere, ed in particolare quelle relative alla valutazione in tema di idoneità a testimoniare, in special modo se collocati in contesti istituzionali e gruppi ampi e che segnalano l'importanza di curare molto la parte criminologica (ed anche criminogenetica e criminodinamica) della perizia e non solo quella più strettamente clinica e psicodiagnostica. Ciò consente, per quanto riguarda le giovanissime ipotetiche vittime/testimoni, di verificare il "modo, il contesto" con cui hanno assunto delle informazioni, per fatti per cui si procede a perizie, consulenze ed indagini a fini di giustizia, elemento questo, come è noto, centrale nelle indagini relative alla idoneità a testimoniare.

Un altro elemento che spesso diventa problematico perché non gestito adeguatamente, risulta la sovrapposizione tra servizi ed operatori con ruoli e funzioni differenti durante le indagini giudiziarie e peritali. Operatori che non si coordinano e che comunicano poco e male tra di loro. È questo un problema che a vario titolo affligge le indagini peritali laddove spesso il minore arriva all'inci-

dente probatorio dopo essere stato ascoltato in sedi e da operatori differenti in merito al fatto-reato. Particolarmente dannosa per la tenuta delle indagini peritali e giudiziarie appare la confusione in cui incorrono spesso, operatori e servizi tra ruolo terapeutico ed assistenziale e quello valutativo di profilo clinico-forense.

Nonostante linee guida e raccomandazioni di società scientifiche (cfr. Linee guida sull'ascolto del minore, pag. 11)<sup>1</sup> segnalino la necessità di tenere rigidamente separati i due ruoli e le due funzioni, spesso accade di constatarne la presenza di entrambe, con esiti preoccupanti per la tenuta della testimonianza dei minori. Appare chiaro come ciò risulti tanto più problematico e a volte devastante nel momento in cui tali sovrapposizioni coinvolgono più minori e diversi contesti. Solo per fare un esempio, nella nostra esperienza ci è capitato di incontrare durante le indagini peritali, minori che prima dell'incidente probatorio erano state sottoposte a cinque ascolti informali (da parte di adulti e familiari) e tre ascolti formali da parte di colleghi psicologi e medici. Consapevoli di quanto riportato dalle linee guida precedentemente citate in materia di ascolto di minori ed in particolare sulla ripetizione della testimonianza, risulta chiaro come tali modalità possano facilmente inficiare la capacità testimoniale di minori, soprattutto quando molto piccoli. In altri casi è accaduto che nel corso degli accertamenti peritali, apprendessimo dell'esistenza di agenzie private che in nome della tutela delle vittime, avessero preso in carico i minori e le famiglie dal punto di vista clinico, supportandole nell'elaborazione di un trauma non ancora evidenziato, derivante da un reato non ancora accertato, e anche in questo caso ignorando totalmente quanto prescritto dalle succitate linee guida, con il rischio di rendere inaccettabile le testimonianze dei minori coinvolti o di coinvolgerli ed etichettarli in un ruolo di vittime e di pazienti traumatizzati, lo si ripete, con traumi non ancora qualificati a livello clinico e per reati non ancora accertati. Non è tutto. C'è anche il totale dispregio delle garanzie di difesa dell'indagato.

Quello che spesso avvertiamo è l'assenza di una "regia unica", di un "coordinamento", preciso e rigido delle indagini giudiziarie e peritali, che dovrebbe esercitare il Magistrato o un suo delegato. Attività di coordinamento e di conduzione delle indagini che invece abbiamo visto ben esercitate per altro tipo di reati, si pensi all'omicidio. Come se i reati in cui diviene centrale la valutazione della idoneità a testimoniare di minore ed anche adulti, fossero meno importanti. Infine, non si deve pensare che dinamiche di suggestione e contagio riguardino solo i piccoli

1 *Sul ruolo dell'esperto*

4.11 È altamente sconsigliato assumere ruolo di esperto in ambito penale ed aver svolto – o svolgere – attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico alla presunta vittima. L'avvio di un percorso terapeutico prima dell'acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio può costituire elemento di influenzamento della genuinità della resa testimoniale. (Pag. 11 Linee guida nazionali sull'ascolto del minore testimone).

testimoni e le loro famiglie. Anche il perito, in quanto essere umano, sebbene formato e preparato ad operare in determinati ambienti e contesti, può risultare coinvolto in tali dinamiche, che spesso hanno un forte carico emotivo e possono colludere con istanze personali che vanno attentamente monitorate. Per questo, ancora una volta appare opportuno ribadire l'esigenza di avvalersi di più esperti che possano svolgere indagini parallele e/o in una modalità che permettano il vicendevole monitoraggio tra consulenti e periti, componenti il collegio, al fine di salvaguardare il setting peritale. Sempre il perito poi, dovrebbe lucidamente riconoscere i propri limiti e rinunciare alle proprie istanze onnipotenti o alla pressione di dover fornire una risposta al quesito posto dal Giudice, a qualsiasi costo, ammettendo di non poter rispondere in maniera adeguata al quesito nel caso in cui non vengano concesse autorizzazioni necessarie al corretto svolgimento delle indagini, o non vengano rispettate quelle indicazioni metodologiche che sono necessarie per una buona conduzione di indagini peritali e giudiziarie. Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo assistito a situazioni in cui il perito, dopo aver visto negata dal magistrato l'autorizzazione a svolgere un'indagine del contesto socio ambientale delle minori valutate in quanto vittime/testimoni di abuso sessuale, abbia comunque fornito risposte definitive e complete rispetto al quesito, facendo in questo modo decadere la validità della richiesta effettuata. Come può il magistrato comprendere l'importanza di una richiesta di questo tipo se il perito è in ogni caso pronto a rispondere al quesito, che l'autorizzazione venga concessa o meno? Quest'ultimo punto di domanda riporta la riflessione ad un altro aspetto su cui vorremmo che in futuro ci fosse maggiore attenzione e anche maggior confronto e scambio: la necessità di darsi dei criteri minimi, ma condivisi, vincolanti e comuni in psicologia e psichiatria forense nell'espletare l'attività peritale ed investigativa o di supporto alle Forze dell'Ordine, basando, come "esperti" il proprio lavoro su evidenze, criteri scientifici condivisi e non su aspetti e comportamenti, scelte, improvvisate ed impressionistiche. L'assenza di criteri condivisi tra esperti di varia natura e differenti profili e ruoli, è attualmente un problema enorme per le discipline scientifiche che incontrano il Diritto, la Legge, come ausilio tecnico-scientifico, ai difficili compiti di Amministrazione della Giustizia. La letteratura in merito è cospicua e robusta (Borum e Grisso, 1996; Heilbrun e Collins, 1995; Heilbrun et al. 1996; Wyncoop, Capps, Priest, 1995; Keilin Bloom, 1986; Knapp e VandeCreek, 2001; Randy, Demiert, Boccaccini, 2014; Mannon e Leitschuh, 2002; Otgaar, et al. 2017; Di Cori e Sabatello, 2000; Foti, 2003; 2005; Pezdek e Roe, 1997). Ciò diviene ancor più vero, esigente e vincolante dinanzi alle necessità di un lavoro peritale, che procede in parallelo o immediatamente successivo a quello investigativo, nei casi di ipotesi di abusi su un numero elevato di minori ed in contesti lavorativi, gruppali ed istituzionali. Il tema della carenza dei criteri scientifico metodologici condivisi nel lavoro forense è centrale. Gli Ordini Professionali, le Società Scientifiche, la

stessa Magistratura, gli Ordini degli Avvocati, possono giocare un grosso e determinante ruolo nel far rispettare le regole e le raccomandazioni scientifiche, professionali ed ordinistiche, e anche laddove necessario comminare le dovute e giuste sanzioni ai colleghi che non le rispettano, a tutela della onorabilità e credibilità delle categorie professionali dei Medici e degli Psicologi. Oltre la tutela dei cittadini in vicende peritali delicatissime e non lo si ripeterà mai abbastanza, dalle conseguenze importanti o devastanti per la vita dei soggetti esaminati, crediamo umilmente sia in gioco la stessa identità delle nostre professioni di Psicologi e Medici in ambito forense. Se l'identità è lavorare sui confini, tra il dentro ed il fuori, è sviluppare un senso di appartenenza stabile, non può che essere garantita dall'appartenenza ad un contesto professionale forte, autorevole, legittimato, che si dia e si riconosca in criteri culturali, professionali e scientifici condivisi, tutelati e rispettati, in particolar modo se si devono affrontare compiti peritali ed investigativi di alta complessità e anche rischio. L'esigenza di rifarsi a criteri, metodi, procedure, standardizzate, riconosciute e legittimate diviene centrale ed un'ottima forma di tutela per tutti, operatori del diritto ed ausiliari ed esperti e soprattutto i cittadini e le comunità coinvolte, siano essi minori e/o adulti.

## Discussione

Alla luce di quanto esposto fino ad ora, appare chiaro come abusi/maltrattamenti che si svolgono all'interno di istituzioni o in dimensioni gruppali, da parte di gruppi di adulti e/o subite da gruppi di minori, presentino specifiche peculiarità e complessità, ben diverse da analoghe tipologie di reato che vedono protagonisti come vittime, un solo minore o pochi minori. Nelle istituzioni e nei gruppi, gli individui, minori ed adulti, operano su tanti piani. Ogni istituzione ed ogni gruppo ha diversi sottosistemi affiliativi esterni ed interni, con cui i vari soggetti si identificano e da ciò dipendono aspetti emotivi, relazionali, cognitivi, simbolici che servono anche per cogestire le ansie che l'inserimento e l'appartenenza ad una istituzione generano. Si pensi a quale e quanta complessità di relazioni, sottosistemi, gruppi, affiliazioni possono esistere in strutture formative come le scuole o altre agenzie educative o socio-sanitarie, ognuna con il suo tassello di influenza e condizionamento, derivanti anche da fantasie, sentimenti, culture, rituali, simbolismi, "interni" alla istituzione o al gruppo, ai loro livelli organizzativi ed ai soggetti stessi che vi sono collocati. Altro indicatore da considerare è relativo ai rapporti della istituzione e del gruppo con realtà esterne ad esso, ad esempio in caso della scuola con i contesti famigliari o con altre agenzie educativo/formative, ed i meccanismi di proiezione e scissione da tener ben presenti (Menzies, 1973; Manoukian Olivetti, 2008; Reggio, 2011). Gruppi ed istituzioni sopravvivono perché riescono a sostenersi e mantenersi senza andare in pezzi (Winnicott, 1970). Per tale motivo le ana-

lisi di contesto, così fondamentali in tema di valutazione della idoneità a testimoniare (Quas et al., 2005; Lupo, Carrillo, Grattagliano, 2009; Linee guida sull'ascolto del minore 2010; Carrillo e Grattagliano, 2012), non possono che avere un profilo multilivellare e multidisciplinare, essere particolarmente accurate e perseguire una cultura criminologica, investigativa e peritale che rispetti tale complessità (Mazzoni, 2003; Billings et al., 2007; Fornari, 2018).

Provando a sintetizzare quanto fin qui esposto e ampiamente argomentato, vorremo qui richiamare alcuni punti cardine del lavoro valutativo da svolgere nei casi di presunti reati avvenuti in contesti gruppalari e/o istituzionali, affinché possano in un immediato (si spera) futuro, essere presi in considerazione all'interno di un lavoro di stesura di linee guida ad hoc. Quello che auspichiamo infatti è che possano essere messe a punto procedure specifiche, linee guida, raccomandazioni, protocollo scientifici, supportati da una robusta ed accreditata letteratura di profilo clinico e forense con la finalità di orientare la complessa attività di osservazione, descrizione, comprensione e valutazione nei casi di presunti abusi in contesti gruppalari, basando queste attività su inferenze o asserzioni tratte da un metodo scientifico.

Proponiamo di seguito quindi una sintesi dei principali punti emersi dalla nostra esperienza professionale:

- Elementi di contesto:
  - Filtro con mass media e mezzi di informazione;
  - Rapidità delle indagini e tempi ridotti tra denuncia e avvio indagini peritali;
  - Necessità/possibilità di ascoltare i presunti autori e di svolgere indagini all'interno delle istituzioni coinvolte esaminando anche la relazione autori-vittime e loro contesti di appartenenza;
  - Necessità/possibilità di ascoltare le famiglie di tutti i minori coinvolti, approfondimento dell'ambiente socio-culturale di provenienza dei minori;
  - Svolgere un'analisi puntuale di come nasce e si sviluppa la notizia di reato, attingendo informazioni da tutte le fonti possibili (famiglie, istituzioni, forze dell'ordine, media).
- Elementi relativi alla vittima:
  - Non ci si può, in questi casi, limitare a valutare gli elementi di suggestibilità della vittima/testimone, ma occorre, in maniera molto più ampia, valutare in maniera sistematica gli elementi di suggestibilità del contesto;
  - Se necessaria, diagnostica istituzionale del contesto;
  - Limitare o annullare le possibilità di comunicazione tra le vittime/testimoni, dopo l'inizio delle indagini, e porre attenzione specifica sui contatti e le comunicazioni tra le vittime/testimoni e tra le loro famiglie fino al momento delle indagini.
- Elementi relativi al perito:
  - Occorre tener presente che le dinamiche di contagio emotivo e suggestibilità possono coinvol-

gere anche il perito. Da qui l'esigenza di avvalersi di più esperti che possano svolgere indagini parallele e/o in una modalità che permetta il vicendevole monitoraggio per salvaguardare il setting.

- Necessità di comunicare, all'esito delle indagini, qualora non si siano ricevute le necessarie autorizzazioni per svolgere l'indagine in modo completo, i limiti e le necessarie coartazioni della propria indagine, non sorvolando sulle lacune esistenti.
- Elementi relativi al setting:
  - Necessità di annullare le possibilità di incontro e le sovrapposizioni tra i vari soggetti ascoltati;
  - Risolvere la sovrapposizione tra servizi ed operatori diversi, es. Centri Antiviolenza, durante le indagini giudiziarie e peritali.
- Elementi relativi ai testimoni/spettatori:
  - Ci sono?
  - Che ruolo hanno svolto?
  - Cosa hanno fatto?
  - Come viene regolamentato il loro ruolo all'interno dell'istituzione?
  - Necessità di ascoltarli.
- Problemi di ordine pratico:
  - Necessità di tempi più lunghi;
  - Necessità di maggiore investimento economico;
  - Necessità di un collegio peritale, da nominare sempre e con professionisti di differenti specializzazioni e competenze.

Inoltre, le Forze dell'Ordine e la Magistratura, unitamente al variegato mondo associazionistico che rappresenta gli avvocati e ai vari ordini professionali (psicologi e medici ad es.), riconoscendo la specificità, la particolarità e la tipicità del fenomeno, hanno avviato da tempo percorsi formativi ad hoc per il personale e hanno anche "specializzato" professionisti a loro afferenti sul tema dell'abuso, delle violenze e trascuratezze sui minori. Per quanto riguarda le Forze di Polizia, ad esempio, a livello Europeo il 17 novembre 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha sottoscritto e adottato le "Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore", allo scopo di garantire che nei procedimenti giudiziari nonché nei sistemi ad essi alternativi, tutti i diritti dei minori (tra i quali il diritto all'informazione, alla rappresentanza, alla partecipazione e alla protezione) vengano rispettati pienamente tenendo debitamente conto del livello di maturità e di comprensione del minore nonché delle circostanze del caso.

Alla luce di tali linee guida, a livello nazionale italiano, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza hanno siglato un Protocollo d'intesa che ha portato alla stesura di un vademecum per le forze di Polizia sottoscritto e approvato il 28 gennaio 2014. All'interno del vademecum è riportata una sintesi delle nozioni ritenute più significative in tema minorile, insieme ad una serie di indicazioni operative e buone prassi da adottarsi al fine di garantire al minore la massima tutela e il rispetto dei suoi diritti. Il Vademecum

ha l'obiettivo di promuovere, su tutto il territorio nazionale, l'adozione e l'attuazione di procedure uniformi, in tutti i contesti che coinvolgono a diverso titolo dei minorenni e nei quali intervengono le Forze dell'Ordine. Vengono indicate una serie di cautele da adottare nel raccogliere la testimonianza del minorenne vittima di abuso o di sfruttamento sessuale, quali ad esempio:

1. Notiziare tempestivamente il Magistrato di Turno Esterno presso la Procura della Repubblica, che impartirà disposizioni in merito all'escussione del minore ed eventuali attività da espletare nell'immediatezza.
2. Tenere in considerazione il contesto familiare e raccogliere le informazioni essenziali su dinamiche familiari, ambiente fisico, timori del minorenne, ecc.
3. In modo preciso e immediato ammettere l'assistenza di un adulto di riferimento, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria (AG), per assicurare l'assistenza affettiva e psicologica.
4. Tenere in considerazione il diritto alla confidenzialità e alla riservatezza del minorenne in tutte le fasi (segnalazione, raccolta testimonianza, registrazione dei dati, esecuzione di misure cautelative, rapporti con terzi, ecc).
5. Ascoltare tempestivamente il denunciante, adulto o minorenne, in locali adatti a garantire la riservatezza; raccogliere più informazioni possibili dal denunciante maggiorenne; attivare l'ufficio investigativo specialistico e relazionare all'Autorità Giudiziaria (AG).
6. Laddove possibile fissare un appuntamento preciso, preferendo orari in cui non vi è grande affluenza ed evitando di far attendere il minore in sala d'aspetto.
7. In ogni fase del procedimento penale è opportuno che il minorenne sia ascoltato sempre dalla stessa persona e che il numero dei colloqui sia limitato allo stretto necessario.

Anche in questo caso, tuttavia, mancano indicazioni particolari e specifiche sulle prassi da attuare nei casi di abusi in forma collettiva, nonostante ottime sollecitazioni, che sia pur in modo parcellare ed isolato, provengono dal mondo della Magistratura ed anche dal mondo scientifico. Ci riferiamo agli ottimi tentativi di porre ordine, con metodo e scienza in una materia così complessa. Si pensi a riferimenti giurisprudenziali come la sentenza Corte di Cassazione, III sezione:

- Sent. 121/2007 (approfondito commento del Prof Guglielmo Gulotta nella rivista "Maltrattamento e abuso all'infanzia", n.3, 2007, o la sentenza - 852/2007 (nota come sentenza Rignano): in cui vengono esplicitamente prese in considerazione le "metodologie e cautele" suggerite dalla Carta di Noto; ed ancora la Sentenza 12283/2012: annulla la sentenza della Corte di Appello di Taranto del 2009 in tema di abusi sessuali collettivi disponendo un "nuovo giudizio sul materiale probatorio in atti, alla luce dei sopraenunciati principi di valutazione" (esplicito riferimento alla Carta di Noto e ai problemi di "contagio dichiarativo"). Per quanto riguarda i contributi di ricerca applicata segnaliamo la ricerca del Prof Davide Dettore e

collaboratori, che analizzarono 37 perizie di abuso su minori effettuate tra il 1998 e 2008, valutando la loro corrispondenza, o meno, con i criteri definiti da Formazione specifica dell'esperto. (Carta di Noto, Prot. Venezia). In particolare (come indicato dalle linee guida S.I.N.P.I.A.), la consulenza deve essere affidata a psichiatri, neuropsichiatri infantili o psicologi; le metodologie e tecniche d'intervista semistrutturata devono essere sufficientemente validate e riconosciute come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento (Carta di Noto, Prot. Venezia). In merito, le linee guida S.I.N.P.I.A. suggeriscono l'utilizzo della Step-Wise Interview di Yuille e coll.(1993) e l'Intervista Cognitiva di Fisher e coll. (1987) (cit. in Tomasino, Grattagliano e Carillo, 2008). Ancora sia la Carta di Noto sia le Linee Guida S.I.N.P.I.A. sottolineano la necessità di individuare, esplicitare e valutare ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui e di sottoporre ad esame la capacità da parte del minore di discriminare il vero dal verosimile e di riconoscere l'assurdo (Prot. Venezia) nonché la capacità di ricordi autobiografici, a distanza di tempo, e misurati su eventi di complessità analoga ai fatti oggetto di indagine (Prot. Venezia) e di procedere alla valutazione del livello di suggestibilità del minore (Prot. Venezia). Viene poi richiamata l'importanza, nella fase di raccolta delle dichiarazioni del minore, di richiedere la libera narrazione secondo una sequenza cronologica naturale e poi alterata degli eventi (Prot. Venezia) e di porre le domande investigative secondo una ben definita sequenza di domande, al fine di non compromettere il racconto del minore: ovvero, domande aperte, specifiche, chiuse, "suggestive" ma mai "fuorvianti" (Prot. Venezia), prestando attenzione a non mettere in atto comportamenti e/o modalità di induzione alla narrazione che possano alterare il ricordo degli eventi, la spontaneità e la sincerità delle risposte del minore (Prot. Venezia, Carta di Noto, Linee guida S.I.N.P.I.A.)

Ma nonostante questi encomiabili sforzi, dobbiamo ancora una volta segnalare la persistenza di una specie di "vuoto" non ancora colmato dal materiale surriportato e da tutti i contributi volti a guidare il comportamento degli operatori forniti negli anni dagli studi, ricerche, sperimentazioni, pronunciamenti giurisprudenziali, ordinistici e delle società scientifiche, in tema di valutazione della idoneità a testimoniare nell'ambito del child abuse e neglect (Catanesi, Martino, 2006; Zappalà, 2009) Barbieri, De Zuani, Luzzago, 2010; Fornari, 2018; Grattagliano, 2019).

La stragrande maggioranza delle considerazioni ed osservazioni tecniche, metodologiche e scientifiche volte alla valutazione dell'idoneità a testimoniare di questa peculiare popolazione, sembra quindi fondarsi – ancora - su studi, esperienze e contributi di metodo e dottrina relativi al tema della valutazione dell'idoneità a testimoniare della singola vittima. Lavoro che nasce e si costruisce, quindi, intorno al singolo soggetto, per poi "replicarsi" per ognuno dei soggetti coinvolti. A nostro modesto avviso, come abbiamo tentato di evidenziare in queste pagine, questi casi, presentano aspetti, contenuti, profili, fenome-

nologie, comportamenti dei protagonisti (autori, vittime, testimoni e loro familiari, istituzioni e gruppi in cui sono inseriti) completamente diversi da casi in cui sono coinvolti singoli soggetti, necessitano pertanto di metodologie di ascolto, intervento, di gestione ed implementazione delle attività investigative e peritali, ben diverse dalle casistiche che vedono coinvolti singoli minori<sup>2</sup>.

### Alcune "Possibili" Conclusioni

Di tutto quanto descritto e riportato appare necessario, fondamentale, irrinunciabile, tener conto nel corso delle indagini, sia quelle svolte dagli organi di polizia giudiziaria, sia di indagini svolte durante lo svolgimento di perizie e consulenze tecniche, con particolare riferimento a quelle disposte per la valutazione dell'idoneità a testimoniare di minori vittime/testimoni di presunti abusi. Tuttavia, allo stato dell'arte, non sembrano esistere protocolli, linee guida, letteratura specifica sul tema delle indagini/valutazioni in caso di abuso da parte di gruppi o su gruppi, di modo che tanto l'operatore di polizia giudiziaria, quanto il consulente del magistrato, si trovano nella scomoda posizione di improvvisare una metodologia, che spesso non fa che ricalcare quella delle indagini e dell'ascolto del minore vittima/testimone di abuso, nei casi di abuso in cui abbiamo una vittima o numeri ridotti di vittime, e uno o più autori, senza tener conto di tutte le complessità evidenziate, derivanti da contesti gruppalì ed istituzionali. Proprio per tale motivo, in mancanza di letteratura, linee guida, protocolli definiti sul tema, ci è parso quanto mai utile proporre un'analisi di tutte quelle difficoltà e di quegli aspetti che l'esperto coinvolto in questo tipo di indagini si trova ad affrontare, sulla base di quella che è l'esperienza concreta degli autori, coinvolti, come segnalato in premessa, a vario titolo e con diversi ruoli, in indagini relative alla valutazione dell'idoneità a testimoniare di gruppi di minori testimoni/vittime di abuso da parte di gruppi o singoli adulti, spesso in contesti istituzionali, come ad esempio la scuola, o altre istituzioni educative e formative, altri luoghi di aggregazioni per minori, dove sono presenti adulti e minori.

Tale analisi, a parere degli autori, potrebbe rappresentare uno spunto appassionante ed un punto di partenza, per sollecitare la comunità scientifica, la Magistratura, le Forze dell'Ordine, gli avvocati e tutti gli operatori dell'ambito clinico e forense che si occupano di child abuse and neglect, a porre attenzione al tema e sviluppare protocolli e linee guida che consentano di lavorare secondo metodologie condivise e scientificamente fondate quando le indagini giudiziarie e peritali sono collocate all'interno di istituzioni e grandi gruppi.

2. A questo proposito ci sembra interessante il modello riveniente dal servizio di Soccorso alla Violenza Sessuale della Clinica Mangiagalli di Milano.

### Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2007). *Protocollo di Venezia sugli abusi collettivi*. Disponibile in formato pdf sul sito [www.fondazionegulotta.org](http://www.fondazionegulotta.org)
- Amerio, L., & Catanese, R., (1999). Violenza sessuale su minore. Contributo e limiti della perizia psicologico-psichiatrica in *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti*, (a cura di Saverio Abruzzese), Milano: Franco Angeli.
- Anderson, E.M., & Levine M. (1999). Concerns about allegations of child sexual abuse against teachers and the teaching environment. *Child Abuse & Neglect*, 23, 8, 833-843.
- Anzieu, D. (1976). *Il gruppo e l'inconscio*. Roma: Borla.
- Barbieri, C., De Zuani, S., & Luzzago, A. (2010). Riflessioni critiche su alcuni aspetti dell'attività dello psicologo in ambito forense ed esemplificazione casistica. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXXII, 1: 133-149.
- Bascout, J.R. (1980). *Le bugie dei bambini*. Bologna: Cappelli.
- Billings, F.J., Taylor, T., Burns, J., Corey, D.L., Garven, S., & Wood J.M. (2007). Can reinforcement induce children to falsely incriminate themselves? *Law and Human Behavior*, 31 (2), 125-139.
- Bion, W.R. (1961). *Esperienze nei gruppi*. Roma: Armando, 1971.
- Bion, W.R. (1992). *Cogitations*. Roma: Armando, 1996.
- Borum, R., & Grisso, T. (1996). Establishing Standards for Criminal Forensic Reports: An Empirical Analysis. *Bull Am Acad Psychiatry Law*, 24(3).
- Carrillo, B., Grattagliano, I. (2012). *L'ascolto Delle Vittime e delle persone informate sui fatti in occasione di gravi eventi delittuosi. Note Per gli Operatori di Polizia Giudiziaria*. *Zacchia*, 85, 1-12.
- Carta di Noto IV ed. (2017). Linee guida per l'esame del minore.
- Catanese, R., & Martino, V. (2006). Verso una psichiatria forense basata su evidenze. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXVIII, 6, 1001-1065.
- Ceccarelli, G., Bonci, A., Conforti, F., Lancia, M., Rossi, R., Carlini, L., & Bacci, M. (2009). La violenza sessuale sui minorenni: indagine sulle denunce pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia dal 1991 al 2006. *Rassegna Italiana di Criminologia*, III, (2): 295-309.
- Christensen, L.S., & Darling, A.J. (2020). Sexual abuse by educators: a comparison between male and female teachers who sexually abuse students. *Journal of sexual aggression*, 26 (1), 25-35. doi.org/10.1080/13552600.2019.1616119.
- Christensen, L.S. (2018). Professionals' perceptions of female child sexual offenders. *Journal of Interpersonal Violence*, 1-23. doi: 10.1177/0886260518785377.
- Council of Europe (2012), Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice, European Union.
- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.
- Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali. Conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007
- Correale A. (1991), *Il campo istituzionale*. Roma: Borla.
- Darling, A. J. (2018). Understanding Female-Perpetrated Child Sexual Abuse in Organisational Contexts. (PhD Doctoral), *University of Durham, Online*. Retrieved from <http://etheses.dur.ac.uk/12768/>
- Darling, A. J., & Antonopoulos, G. A. (2013). 'Notes on a Scandal': Why do females engage in abuse of trust behaviours?

- International Journal of Criminology and Sociology*, 2, 525-537.
- De Cataldo Neuburger, L. (2001). L'idoneità del minore a rendere testimonianza. Forza, A., Michielin, P., & Sergio, G. (eds.), *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati* (pp. 487-502). Milano: Giuffrè.
- De Cataldo Neuburger, L. (2005). *La testimonianza del Minore*. Padova: Cedam.
- Dèttore, D., & Innocenti, I. (2009). La validation di casi di presunto abuso sessuale su minori: qualcosa è cambiato? *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, 17, 17-31.
- Di Cori R., & Sabatello U. (2000). Vere e false denunce: il bambino tra memoria di abuso e abuso di memoria, *Maltrattamento ed Abuso all'Infanzia*, 2, (3): 88-98.
- Fiedler, N., Sommer, F., Leuschner, V., Ahlig, N., Göbel, K. & Scheithauer, H. (2020). Teacher and Peer Responses to Warning Behavior in 11 School Shooting Cases in Germany. *Front. Psychol.*, 11:1592. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01592
- Fivush, R., Hazzard, A., Sales, J., Sarfati, D., & Brown, T. (2003). Children's narratives of emotionally positive and negative events. *Applied Cognitive Psychology*, 17, 1, 1-19.
- Fornari, U. (1997). *Trattato di Psichiatria Forense*, Torino: UTET, pp. 221
- Fornari, U. (2008). *Trattato di Psichiatria Forense*, sesta edizione. Torino: UTET.
- Fornari, U. (2018). *Trattato di Psichiatria Forense*. Vol., 2, Ed. VII. Milano: Utet Giuridica.
- Foti, C. (ed.), (2003). *L'ascolto dell'abuso e l'abuso nell'ascolto. Abuso sessuale sui minori: contesto clinico, giudiziario, sociale*. Milano: Franco Angeli.
- Gallagher, B. (2000). The extent and nature of known cases of institutional child sexual abuse. *British Journal of Social Work*, 30, 795-817. doi: 10.1093/bjsw/30.6.795.
- Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 - Supplemento Ordinario n. 65. Legge 11 marzo 2002, n. 46. Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000. Commissione Parlamentare per l'Infanzia.
- Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.235 del 08-10-2012. LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
- Gerard, F. J., Whitfield, K. C., Porter, L. E., & Browne, K. D. (2016). Offender and offence characteristics of school shooting incidents. *J. Invest. Psychol. Offend. Prof.* 13, 22-38. doi: 10.1002/jip.1439.
- Grattagliano, I., Corbi, G., Catanesi, R., Ferrara, N., Lisi, A., & Campobasso, CP. (2014). False accusations of sexual abuse as a mean of revenge in couple disputes. *La Clinica Terapeutica*, 165(2):e119-24. doi: 10.7471/CT.2014.169.
- Grattagliano, I., Scardigno, R., Cassibba, R., & Mininni, G. (2015). Lo scandalo del doppio abuso. *Rassegna Italiana di Criminologia*, IX, 4: 269-275.
- Grattagliano, I., Vitale, R., Ragusa, M., Vitale, A., Catanesi, R. (2018). Preti Cattolici Abusanti. Una revisione di letteratura. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XII, 4: 275-288.
- Grattagliano, I. (2019). Quando e la perizia psicoforense a far danno. *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 35 (4), 1289-1307.
- Greco, O., & Maniglio, R. (2009). Gli effetti psichici dell'abuso sessuale sui minori: Una review sistematica della letteratura. *Rassegna Italiana di Criminologia*, III (1): 175-190.
- Gudjonsson, G.H. (1984). A new scale of interrogative suggestibility. *Personality and Individual Differences*, 5, 303-314.
- Gudjonsson, G. (1992). *The Psychology of Interrogations, Confessions and Testimony*. New York: Wiley.
- Gulotta, G. (2007). Commento alla sentenza n. 121 del 2007 della III sezione della Cassazione in tema di valutazione della testimonianza infantile nei casi di violenza sessuale. *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 3: 105-113
- Gulotta, G., De Cataldo Neuburger, L., Pino, S., & Magri, P. (1996). Il bambino come prova negli abusi sessuali. Cabras, C. (eds.), *Psicologia della prova* (pp. 157-214). Milano: Giuffrè.
- Gulotta, G. (1990). *Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale*. Milano: Giuffrè.
- Gulotta, G. (2000). *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*. Milano: Giuffrè.
- Gulotta, G., & Cutica, I. (2005). La diagnosi abusante. Le domande che non sono domande. C. Foti (ed.), *L'ascolto dell'abuso e l'abuso nell'ascolto. Abuso sessuale sui minori: contesto clinico, giudiziario, sociale* (pp. 248-265). Milano: Franco Angeli.
- Gulotta, G., & Cutica, I. (2009). *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica* (pp. 57-58). Milano: Giuffrè.
- Heilbrun K, Collins S. (1995). Evaluations of trial competency and mental state at the time of the offense: report characteristics. *Prof Psychol Res Prac* 26:61-7.
- Heilbrun K., Warren J., Rosenfeld B., & Collins S. (1996). The use of third-party information in forensic assessments: a two-state comparison. *Bull Am Acad Psychiatry Law*, 22: 399-406, 19
- Kaufman, J., & Cicchetti, D. (1989). Effects of mal treatment on school-age children's socioemotional development: assessments in a day camp setting. *Development Psychology*, 25, 516-524.
- Kaneklin, C., & Olivetti Manoukian, F. (1992). *Conoscere l'Organizzazione. Formazione e ricerca psicosociologica*. Roma: La Nuova Italia Scientifica.
- Keilin, W., G., & Bloom, L., J. (1986). Child custody evaluation practices. A survey of experienced professionals. *Professional psychology research and practice*.
- Knapp, S., & VandeCreek, L. (2001). Ethical issues in personality assessment in forensic psychology. *Journal Of Personality Assessment*, 77(2), 242-254.
- Linee guida sull'ascolto del minore testimone elaborate dalle seguenti società scientifiche e rappresentate dai seguenti esperti: Articolazione della Esperti nominati dalle Società scientifiche:
- Società Italiana di Criminologia: Tullio Bandini (Genova), Roberto Catanesi (Bari)
  - Società Italiana di Medicina legale: Piero Ricci (Catanzaro), Marco Marchetti (Molise)
  - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza: Ugo Sabatello (Roma),
  - Giovanni Battista Camerini (Bologna)
  - Società Italiana di Neuropsicologia: Giovanni Sartori (Padova), Andrea Stracciari (Bologna)
  - Società Italiana di Psichiatria: Liliana Lorettu (Sassari), Francesco Scapati (Taranto)
  - Società di Psicologia Giuridica: Guglielmo Gulotta (Torino), Luisella de Cataldo (Milano)
- Esperti supervisor finali:
- Prof. Massimo Ammaniti, Ordinario di Psicologia dinamica, Univ. "La Sapienza" di Roma

- Prof. Ernesto Caffo, Ordinario di Neuropsichiatria infantile, Università di Modena
  - Prof. Ugo Fornari, Ordinario di Psicopatologia forense, Università di Torino
  - Prof.ssa Giuliana Mazzoni, Department of Psychology, Università di Hull (UK).
- Lisi, A., Stallone V., Tomasino, M.G., Affatati, V., Grattagliano, I., Dimastromatteo, C., & Cassibba, R. (2013). Utilità e limiti del Disegno della Famiglia nella valutazione dei casi di child sexual abuse, in ambito peritale; uno studio casistico. *Maltrattamento ed Abuso all'Infanzia*, 1: 81-96.
- Lisi, A., Stallone V., Tomasino M.G., Affatati V., Zelano, C., & Grattagliano, I. (2012). Utilità e limiti del Disegno della Figura Umana nella valutazione dei casi di abuso in ambito peritale. *Psicologia Clinica dello sviluppo*, 2: 421-440.
- Lisi A., & Grattagliano I. (2008). Valutazione della testimonianza infantile e suggestionabilità: analisi dei rischi per l'attendibilità e la memoria. *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, 10, 1, 59-79.
- Lupo, M., Carillo, B., & Grattagliano, I. (2009). Dall'ascolto del minore nelle convenzioni internazionali all'audizione del minore nei tribunali italiani. *Zacchia*, XXVII, 2, 296-336.
- Manly, J.T., Cicchetti, D., & Barbett, D. (1994). The impact of subtype, frequency, chronicity, and severity of child maltreatment on social competence and behavior problems. *Development and Psychopathology*, 6, 121-143.
- Mannon, K., Leitschuh, G. (2002). Child sexual abuse: a review of definitions, instrumentation and symptomology. *North American Journal of Psychology*, 1 4(1), 149-160.
- Manoukian Olivetti, F. (2008). La domanda di sicurezza può non investire i servizi? Tracce per una discussione pubblica. *Animazione Sociale* (vol. 5, pp. 21-28). Torino: Gruppo Abele.
- Mazzoni, G. (2000). La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche di intervista. In Mazzoni, G. (ed.), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori. La memoria, l'intervista e la validità della deposizione* (pp. 81-112). Milano: Giuffrè.
- Mazzoni, G. (2003). *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*. Bologna: Il Mulino.
- Mazzoni, G. (1995a). Suggestionabilità nella testimonianza: A età diverse corrispondono meccanismi diversi. *Età Evolutiva*, 52, 83-90.
- Mazzoni, G. (1995b) Questioni aperte nella psicologia della testimonianza infantile. Introduzione al Nucleo Monotematico, *Età Evolutiva*, 52, 56-65.
- Menzies I. E.P. (1973). I sistemi sociali come difesa dall'ansia. Studio sul servizio infermieristico di un ospedale. *Psicoterapia e Scienze Umane* 1/2: 36-95.
- Mooij, T. (2011a). Secondary school teachers' personal and school characteristics, experience of violence and perceived violence motives. *Teachers and Teaching: theory and practice* Vol. 17, No. 2, April 2011, 227-253 doi.org/10.1080/13540602.2011.539803.
- Mooij, T. (2011b). Differences in pupil characteristics and motives in being a victim, perpetrator and witness of violence in secondary education. *Research Papers in Education*, 26, 1, 105-128.
- Moulden, H. M., Firestone, P., & Wexler, A. F. (2007). Childcare providers who commit sexual offences: A description of offender, offense, and victim characteristics. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 51, 384-406. doi: 10.1177/0306624X06298465.
- Nhundu, T., Shumba, A. (2001) The nature and frequency of reported cases of teacher perpetrated child sexual abuse in rural primary schools. Zimbabwe *Child Abuse & Neglect* 25 1517-1534.
- Quas J. A., Wallin A. R., Papini S., Lench H., & Scullin M. H. (2005). Suggestibility, social support, and memory for a novel experience in young children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 91, 315-341.
- Otgaar, H., de Ruiter, C., Howe, M. L., Hoetmer, L., & Van Reekum, P. (2017). A case concerning children's false memories of abuse: Recommendations regarding expert witness work. *Psychiatry, Psychology and Law*, 24(3), 365-378.
- Pezdek, K., & Roe, C. (1997). The suggestibility of children's memory for being touched: Planting, erasing, and changing memories. *Law and Human Behavior*, 21(1), 95106. <https://doi.org/10.1023/A:1024870127516>
- Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (2000). Data di adozione 25/5/2000 Data di entrata in vigore 18/1/2002 a cura di ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite Annotazioni Adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Ris. 54/263 del 25 maggio 2000. Entrata in vigore internazionale: 18 gennaio 2002. - Stati Parti al 1° Settembre 2020: 176. Annotazioni relative all'Italia Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzioni in Italia dati con legge n. 46 dell'11 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002). Data della ratifica: 9 maggio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002). Entrata in vigore per l'Italia: 9 giugno 2002.
- Rami B., Anat Z., & Astor, R.A. (2002) Children's reports of emotional, physical and sexual maltreatment by educational staff in Israel. *Child Abuse & Neglect*, 26: 763-782.
- Randy K. O., Demiart R.L., & Boccaccini M.T. (2014). *Forensic Report and Testimony. A guide to effective communication for psychologists and psychiatrists*. USA: Wiley.
- Ratloff, L., & Watson, J. (2014). A descriptive analysis of public school educators arrested for sex offenses. *Journal of child sexual abuse*, 23(2), 217-228. doi:10.1080/105387-12.2014.870275.
- Redlich, A.D., & Goodman, G. S. (2003). Taking responsibility for an act not committed: the influence of age and suggestibility. *Law and Human Behavior*, 27, 141-156.
- Reggio, P. (2011). *Il quarto sapere. Guida all'apprendimento esperienziale*. Roma: Carocci.
- Shields, A., Ryan, R.M., & Cicchetti, D. (2001). Narrative representations of caregivers and emotion dysregulation as predictors of maltreated children's rejection by peers. *Development Psychology*, 37, 321-337.
- Storer H.L., Casey E.A., & Herrenkohl T.I. (2017) Developing "whole school" bystander interventions: The role of school-settings in influencing adolescents responses to dating violence and bullying. *Children and Youth Services Review* 74, 87-95. doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.01.018.
- Stueve, A., Dash, K., O'Donnell, L., Tehranifar, P., Wilson-Simmons, R., Slaby, R.G., & Link, B. G. (2006). Rethinking the Bystander Role in School Violence Prevention. *Health Promotion Practice*, 7, 1, 117-124 doi: 10.1177/152-4839905278454.
- Stuart, W. Twemlow, Fonagy, P., & Frank C. Sacco (2004). The Role of the Bystander in the Social Architecture of Bullying and Violence in Schools and Communities. *Annals New York Academy of Sciences*, 1036: 215-232 doi: 10.1196/annals.1330.014.



- Sutherland, M.E., Pipe, R., Schick, K., Murray, J., & Gobbo, C. (2003). Knowing in advance: the impact of prior event information on memory and event knowledge. *Journal of Experimental Child Psychology*, 84, 244-263.
- Tomasino, M.G., Grattagliano, I., & Carrillo, B.F. (2008). *Statement validity analysis e reality monitoring: analisi critica di due strumenti per valutare le affermazioni dei testimoni*. 2: 409-432
- Varendonck, J. (1911). Les témoignages d'enfants dans un procès retentissant. *Archives de Psychologie*, 11, 129-171.
- Wyncoop, T.F., Capps, S.C., & Priest, B.J. (1995). Incidence and prevalence of child sexual abuse: a critical review of data collection procedures. *Journal of Child Sexual Abuse*, 4(2), pp.49-66.
- Winnicott D.W. (1970). *Sviluppo Affettivo E Ambiente*. Roma: Armando.
- Wodarski, J., Kurtz, P., Gaudin, J., & Howing, P. (1990). Maltreatment and the school age child: Major academic, socio emotional and adaptive outcomes. *Social Work*, 35, 506-513.
- Zappalà, A. (2009). *Abusi sessuali collettivi su minori. Un'analisi criminologica e psicologico-investigativa*. Milano: Franco Angeli.
- Zaragoza, M. S. (1995). *Memory and Testimony in the Child Witness*. London: Sage.
- Zaragoza, M.S., Lane, S.M., Ackil, J.K., & Chambers, K.L. (1997). Confusing real and suggested memories: Source monitoring and eyewitness suggestibility. Stein, N.L., Ornstein, P.A., Tversky, B., & Brainerd, C. (eds.), *Memory for everyday and emotional events* (pp. 401-425). Mahwah: Lawrence Erlbaum.